

COMUNE DI POSTIGLIONE (SA)

Ufficio Tributi

**Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2017**

**Versamento II rata**

**Il Funzionario designato per la gestione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)**

Visto la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i con particolare attenzione all'art. 1, comma 13;  
 Visto il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4 e s.m.i. e l Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78 e s.m.i.;  
 Visto l'allegato A alla Legge n. 448/2001;  
 Visto l'elenco dei Comuni italiani pubblicato dall'ISTAT;  
 Visto il Decreto legislativo n. 99/2004;  
 Visto l'art. 1, commi da 639 a 704 della Legge 7 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni;  
 Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;  
 Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni;  
 Visto il Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35;  
 Visto il Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54;  
 Visto il Decreto Legge 30 novembre 2013, n. 133;  
 Visto la Delibera di C.C. n° 6 del 29.04.2017;

**INFORMA**

► **PER I COMUNI MONTANI E PARZIALMENTE MONTANI ai sensi della Circolare MEF n. 9/1993 i TERRENI AGRICOLI SONO ESENTI.**

► **Il Comune di POSTIGLIONE è classificato MONTANO.**

**VERSAMENTI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2017**

Il versamento della II rata d'imposta per l'anno 2017 deve essere effettuato entro il

**16 DICEMBRE 2017**

L'imposta che grava sui fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli non esenti è a carico del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione del superficiario, dell'enfiteuta, del locatario finanziario, del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali. Sono **escluse** le abitazioni principali e quelle ad esse assimilate e le loro pertinenze, purché non accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9. Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale. Sono altresì **esclusi** i fabbricati assegnati al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Rientrano anche i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; sono altresì escluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. infrastrutture 22/04/2008 e l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Il Comune può assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà) il versamento è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.

L'imposta deve essere versata per l'anno in corso in due rate, la **I rata entro il 16 giugno, la II rata entro il 16 dicembre.**

L'acconto è eseguito calcolando il 50% di quanto versato l'anno precedente.

L'imposta dovuta è calcolata applicando le seguenti aliquote:

**0,40 per cento**, per le abitazioni principali incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;

**0,98 per cento**, per le aree edificabili;

**0,98 per cento**, per i fabbricati del gruppo "D" il cui provento è a favore dello Stato per l'importo corrispondente all'aliquota dello 0,76%.

Questo Comune ha approvato a proprio favore l'aliquota nella misura dello 0,22%;

**0,98 per cento**, per gli altri immobili.

Il CODICE CATASTALE del COMUNE E' **G939**.

I CODICI TRIBUTI da utilizzare per il versamento sono i seguenti:

DESCRIZIONE	CODICI TRIBUTI	
	COMUNE	STATO
IMU- Imposta Municipale Propria su abitazione principale e pertinenze (cat. A/1 A/8 e A/9)	3912	
IMU- Imposta Municipale Propria relativa ai terreni non esenti	3914	
IMU- Imposta Municipale Propria relativa ad aree fabbricabili	3916	
IMU- Imposta Municipale Propria relativa agli altri fabbricati	3918	
IMU- Imposta Municipale Propria per immobili ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D - QUOTA COMUNE	3930	
IMU- Imposta Municipale Propria per immobili ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D - QUOTA STATO		3925

► **ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE**

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale **il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo<sup>2)</sup>. All'imposta dovuta è decurtata la detrazione pari a € 200,00. La **detrazione** deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi **proporzionalmente alla quota di utilizzo** dell'abitazione stessa. Si rimarca che il versamento è dovuto solo per quelle in categoria A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze.

► L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto.

► **MODALITÀ DI VERSAMENTO**

Il pagamento del tributo è effettuato mediante il modello F24 ed F24 semplificato, utilizzando i codici tributo previsti con risoluzione ministeriale n.35/2012 e n.53/2012 così come modificati con risoluzione n. 33/2013 oppure utilizzando l'apposto bollettino di conto corrente postale.

Data: 25.11.2017

Il Funzionario Responsabile: NICOLA VECCHIO